

ISTAT Code	Comuni	AL I Q U O T A (per mille)						D E T R A Z I O N E per abitazione principale (in Euro)	
		ordinaria	abitazione principale	seconda casa	seconda casa con imposta di soggiorno	alloggi non locati	aree fabbricabili	unica	con condizioni (vedi note)
001	Aldino	4						310 ⁽⁷⁾	
002	Andriano	5	4					Corrisponde all'importo tributario	
003	Anterivo	4						206,58	
004	Appiano sulla Strada del Vino	4,5						500 ⁽⁶⁵⁾	
005	Avelengo	4 ⁽¹⁾		7		7		Corrisponde all'importo tributario	
006	Badia	5	4.50 ^(4,71)	5	7 ⁽⁴⁾		5	258 ^(4,71)	
007	Barbiano	4,8						Corrisponde all'importo tributario	
008	Bolzano	6	4 ⁽⁷³⁾	2 ⁽⁶⁾	6	9 ⁽⁸⁾	6	258	310 ⁽⁷⁸⁾
009	Braies	4	4	7 ⁽⁹⁾	7	7		258 ⁽¹⁰⁾	
010	Brennero	5		5 ⁽⁵⁸⁾				Corrisponde all'importo tributario	
011	Bressanone	6 ⁽⁷⁵⁾	4 ⁽⁸⁰⁾	7	7	7	6	258,22	
012	Bronzolo	7	5 ^(65,66,1)					300 ^(66,65)	
013	Brunico	5,4	4,6					361	450 ⁽¹²⁾
014	Caines	4						500 ⁽¹³⁾	
015	Caldaro sulla Strada del Vino	5,5						Corrisponde all'importo tributario	
016	Campo di Trens	4						Corrisponde all'importo tributario	
017	Campo Tures	4			6 ⁽⁴⁾			258 ⁽⁶⁵⁾	
018	Castelbello-Ciardes	4						Corrisponde all'importo tributario	
019	Castelrotto	4,6 ⁽¹⁴⁾	4,6	7 ⁽¹⁵⁾	258	7	4,6	Corrisponde all'importo tributario	
020	Cermes	4,3 ⁽¹⁶⁾						310	
021	Chienes	4			7			232 ⁽⁷⁴⁾	
022	Chiusa	4,7		4,7		4,7		270	
023	Cornedo all'Isarco	5 ⁽¹⁸⁾		6				200	
024	Cortaccia sulla Strada del Vino	5	4,5	5	5		5	335	
025	Cortina sulla Strada del Vino	4					4 ⁽⁶⁴⁾	300	
026	Corvara in Badia	5			7 ⁽¹⁹⁾			210	
027	Curon Venosta	4						304.71 ⁽⁷⁾	
028	Dobbiaco	5,8						568.1 ⁽⁷⁰⁾	
029	Egna	4,5		5 ⁽²⁰⁾		5	6	200	230 ⁽²¹⁾
030	Falzes	4			7 ^(22,4)			Corrisponde all'importo tributario	
031	Fie' allo Sciliar	4		7 ⁽²³⁾			4	252 ⁽⁵⁰⁾	

ISTAT Code	Comuni	AL I Q U O T A (per mille)						D E T R A Z I O N E per abitazione principale (in Euro)	
		ordinaria	abitazione principale	seconda casa	seconda casa con imposta di soggiorno	alloggi non locati	aree fabbricabili	unica	con condizioni (vedi note)
032	Fortezza	4	4 ⁽⁷⁴⁾			7		252 ⁽²⁴⁾	
033	Funes	4,7	4					400 ⁽⁶³⁾	
034	Gais	4,5			7 ⁽⁴⁾	7 ^(25,4)		260 ⁽⁵⁹⁾	
035	Gargazzone	5	4					450	
036	Glorenza	4 ⁽⁵⁾						220 ⁽³⁾	
037	Laces	4						440 ⁽⁶⁵⁾	
038	Lagundo	4						600 ⁽⁷⁴⁾	
039	Laion	4	4	5.50 ⁽¹⁴⁾	5,5	5.50 ⁽²⁷⁾	4	258	
040	Laives	5,5	4.50 ⁽⁶⁵⁾	2 ⁽²⁸⁾		9 ⁽³⁰⁾	5,5	250 ⁽³¹⁾	300 ⁽²⁹⁾
041	Lana	4,4	4					413.17 ⁽⁶⁵⁾	
042	Lasa	4						Corrisponde all'importo tributario	
043	Lauregno	4		5				234,26	
044	Luson	4	4	4	4	4	4	Corrisponde all'importo tributario	
045	Magre' sulla Strada del Vino	5,5	4 ^(1,33)				4 ⁽³²⁾ - 7 ⁽³⁴⁾	Corrisponde all'importo tributario	
046	Malles Venosta	4						232,41	
047	Marebbe	5 ⁽¹⁾		5	7 ⁽⁴⁾	5		258	
048	Marlengo	4,5						Corrisponde all'importo tributario	
049	Martello	4	4					284,05	
050	Meltina	4	4		6	6 ⁽⁶²⁾	6	258.23 ⁽⁶¹⁾	
051	Merano	5,5	4	7 ⁽²⁵⁾	7	7 ⁽³⁶⁾ - 9 ⁽³⁷⁾	5,5	232,41	
052	Monguelfo-Tesido	4	4	6	7			250	
053	Montagna	4						480	
054	Moso in Passiria	4 ⁽¹⁾		6				Corrisponde all'importo tributario	
055	Nalles	4 ⁽³⁸⁾	4	5	5	5	4	Corrisponde all'importo tributario	
056	Naturno	4,9	4					520 ⁽⁷⁴⁾	
057	Naz-Sciaves	4	4	4	4	4	4	Corrisponde all'importo tributario	
058	Nova Levante	5 ⁽¹⁾		7 ⁽³⁹⁾		7	5	258	
059	Nova Ponente	4						299,55	
060	Ora	6	6					568 ⁽⁷⁶⁾	
061	Ortisei	5	4 ^(1,41)	7 ⁽⁴⁾	7 ⁽⁴⁾	7 ⁽⁷⁾	5	258.23 ^(1,4,65,41)	
062	Parcines	4						361,52	

ISTAT Code	Comuni	AL I Q U O T A (per mille)						D E T R A Z I O N E per abitazione principale (in Euro)	
		ordinaria	abitazione principale	seconda casa	seconda casa con imposta di soggiorno	alloggi non locati	aree fabbricabili	unica	con condizioni (vedi note)
063	Perca	4	4	5	7	7 ⁽²⁵⁾	4	258	
064	Plaus	4,5						568	
065	Ponte Gardena	4						321,03	
066	Postal	4						439	
067	Prato allo Stelvio	4						300	
068	Predoi	4						Corrisponde all'importo tributario	
069	Proves	4						199,56	
070	Racines	4		4	4	4	4	Corrisponde all'importo tributario	
071	Rasun Anterselva	4,4	4		6		4,4	258.23 ⁽⁷⁴⁾	
072	Renon	4,5	4,5	7	7	7	4,5	258	
073	Rifiano	4						516 ⁽¹³⁾	
074	Rio di Pusteria	4						450	
075	Rodengo	4						300 ⁽⁴⁸⁾	
076	Salorno	5						260 ⁽⁷⁷⁾	
077	San Candido	5,5	4,5		7	7		258.23 ⁽⁶⁵⁾	
079	San Genesio Atesino	4						258.23 ⁽⁷⁾	
080	San Leonardo in Passiria	4						285	
081	San Lorenzo di Sebato	4						Corrisponde all'importo tributario	
082	San Martino in Badia	4,5	4		7 ⁽¹⁹⁾			258	
083	San Martino in Passiria	4						300	
084	San Pancrazio	4	4					258,23	
085	Santa Cristina Valgardena	5	4,5	7 ^(44,4)	7	7 ⁽⁴⁾		258	
086	Sarentino	5,5	4 ^(1,65)				250 ⁽⁴⁵⁾	103.29 ⁽⁴⁶⁾	423.49 ⁽⁴⁶⁾
087	Scena	4			7			420	
088	Selva dei Molini	4					4 ⁽⁴⁷⁾	Corrisponde all'importo tributario	
089	Selva di Val Gardena	4,5			7			103,29	258 ^(48,65)
091	Senales	6	5 ⁽⁴⁹⁾	7				258	
092	Sesto	5,5						621	
093	Silandro	4						Corrisponde all'importo tributario	516.45 ⁽⁷⁰⁾
094	Sluderno	4						300 ⁽⁷⁾	
095	Stelvio	4		7 ⁽³⁶⁾	7 ⁽⁴⁾	7 ⁽²⁵⁾		232.4 ⁽⁶⁸⁾	

ISTAT Code	Comuni	AL I Q U O T A (per mille)						D E T R A Z I O N E per abitazione principale (in Euro)	
		ordinaria	abitazione principale	seconda casa	seconda casa con imposta di soggiorno	alloggi non locati	aree fabbricabili	unica	con condizioni (vedi note)
096	Terento	4,5			4.50 ⁽⁵⁰⁾		255 ⁽⁵¹⁾ - 153 ⁽⁵²⁾	Corrisponde all'importo tributario	
097	Terlano	4,4		6 ⁽²⁾		6 ⁽¹⁾	6	258,23	
098	Termeno sulla Strada del Vino	5						Corrisponde all'importo tributario	
099	Tesimo	4,5						335.69 ⁽⁷⁾	
100	Tires	4						315	
101	Tirolo	5	5	6	6	6 ⁽²⁵⁾	168 ⁽⁵⁴⁾	Corrisponde all'importo tributario	
102	Trodena	4,5	4	4,5				248	
103	Tubre	4,8	4 ⁽⁷⁾					242 ^(2,69)	121 ^(2,69)
104	Ultimo	4		5 ⁽⁵⁶⁾				300	
105	Vadena	4,5	4,5	4,5		4,5	4,5	206.58 ⁽⁶⁵⁾	
106	Valdaora	4						619,75	
107	Val di Vizze	4 ⁽⁷²⁾						335.7 ⁽⁷²⁾	
108	Valle Aurina	4						352 ⁽⁵⁷⁾	
109	Valle di Casies	5	4					Corrisponde all'importo tributario	
110	Vandoies	5						500 ⁽⁷⁹⁾	
111	Varna	4,5	4				5	310	
112	Verano	4						258,23	
113	Villabassa	4,5			7			258,23	
114	Villandro	4						439	
115	Vipiteno	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5		335	
116	Velturmo	4						Corrisponde all'importo tributario	
117	La Valle	5	4 ⁽⁶⁰⁾					300 ^(60,69)	
118	Senale-S.Felice	4						232	

Tutti i dati e le eventuali note sono stati forniti all'Osservatorio prezzi e tariffe da parte dei singoli Comuni che sono responsabili della relativa correttezza.

ELENCO NOTE

- [1] anche per seconde abitazioni che vengono utilizzate dal locatario come abitazione principale (con contratto registrato).
- [2] per abitazioni a disposizione ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 917/1986.
- [3] per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta
- [4] l'aliquota viene applicata anche alle pertinenze.
- [5] Terreni edificabili: 155,00/m² per le aree entro ed all'infuori le mura cittadine; 40,00/m² per la zona per impianti turistici (campeggio); 80,00/m² per le zone artigianali a Glorenza nonché per i terreni non edificati della zona per insediamenti agricoli di Glorenza, allorché ivi non sussistano le condizioni di cui all'art.2, 1° comma, lett. b) ed all'art.9, primo comma del d.leg. no.504/1992 rispettivamente dell'art.58 del d.leg. no.446/1997
- [6] solo per fabbricati concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto di cui all'art. 2, comma 3 della legge 431/98.
- [7] ai sensi dell'art. 3 comma 56 della L. 23.12.1996, n. 662 è considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.
- [8] aliquota prevista per gli alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. Al fine dell'applicazione dell'aliquota del 9 per mille non si considerano alloggi sfitti i seguenti: le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di qualsiasi grado e collaterale entro il secondo grado a condizione che l'utente (il parente) abbia la residenza presso l'abitazione stessa e venga presentata da entrambe le parti (soggetto passivo e parente) una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000 entro i termini stabiliti dall'art. 4 del regolamento ICI; le abitazioni per le quali è stato registrato un contratto di comodato gratuito presso l'Agenzia delle Entrate; le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; l'abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero; le abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto ed utilizzate dal soggetto passivo per scopi turistici, limitatamente ad una singola unità, per le quali viene assolta l'imposta di soggiorno in questo comune; le abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto ed utilizzate dal soggetto passivo, dai figli o dal coniuge per motivi di lavoro o di studio, limitatamente ad una singola abitazione. In questo caso è necessario presentare all'ufficio entro la data prevista dal D.Lgs. 504/92 per il termine del primo versamento ICI dovuto per l'anno 2006 un'attestazione del datore di lavoro o dell'istituto scolastico; l'abitazione posseduta a titolo di comproprietà nella quale uno dei contitolari abbia la residenza; L'abitazione nella quale il nudo proprietario ha la residenza; le abitazioni inagibili o inabitabili che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatte all'uso cui sono destinate, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone e di fatto non utilizzate.
- [9] per le abitazioni secondarie che vengono affittate come appartamenti o camere per gli ospiti applicare l'aliquota del 4 per mille.
- [10] la detrazione dell'imposta non è estensibile ad altri oggetti d'imposta (seconda casa, aree fabbricabili, imprese ecc.).
- [11] a tutti gli immobili appartenenti alle categorie A1 fino ad A11 (abitazioni), esclusa la categoria A 10 (uffici e studi privati), posseduti: - da persone fisiche soggetti passivi e die soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune per le sole unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, nonché per quelle assimilate ai sensi degli artt. 3 e 3/bis del Regolamento I.C.I. (unità abitative date in comodato d'uso) per l'applicazione dell'imposta, tenendo altresì conto di quanto previsto dall'art. 2 del Regolamento I.C.I. relativamente alle pertinenze dell'abitazione principale; - da soggetti passivi per alloggi locati con contratto registrato a soggetti che le utilizzano come abitazione principale secondo le disposizioni contenute nell'art.2, co.4 della legge 431/1998, tenendo altresì conto di quanto previsto dall'art. 2 del Regolamento I.C.I. relativamente alle pertinenze dell'abitazione principale.
- [12] - per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale per le famiglie nelle quali sono presenti soggetti con 100% di invalidità.
- [13] anche per l'abitazione principale non locata di anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari e per i cittadini residenti all'estero a condizione che la stessa non risulti locata.
- [14] anche per gli immobili per affittacamere secondo la L.P. N. 12/1995.
- [15] per abitazione secondaria s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale o il comodatario o il locatario, e i suoi familiari non dimorano abitualmente. Se non tutti i familiari hanno la residenza anagrafica in suddetto appartamento si presume che si tratta di una seconda casa
- [16] Aliquota unica per tutti gli immobili
- [17] valore catastale rivalutato non superiore a 130.000 Euro; il reddito non deve superare il doppio del minimo vitale. Nessun componente del nucleo familiare può possedere altri beni immobili con esclusione dell'unico garage o posto macchina al servizio dell'abitazione principale e dei redditi dominicali aggiornati dei terreni non edificabili inferiori a 1,29 Euro. Il richiedente non può coabitare con persone provviste di reddito ed estranee al nucleo familiare.
- [18] Per tutti i garage e posti macchina classificati con la categoria C/6 l'aliquota è di 4 per mille.
- [19] Aliquota per unità abitativa soggette all'imposta di soggiorno di cui al Titolo II del D.P.G.R. del 20.10.1988, n 29/L e relative pertinenze: 7/000
- [20] anche per le abitazioni affittate.
- [21] per le unità immobiliari delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6, il cui valore catastale non supera 62.000 Euro, se il reddito del contribuente ed eventualmente del coniuge convivente non è superiore al doppio del minimo vitale.
- [22] con esclusione degli immobili di proprietà di residenti nel comune, per i quali viene applicata l'aliquota ordinaria del 4 per mille.
- [23] per tutte quelle abitazioni nelle quali il proprietario, il possessore di diritti reali, il locatore o il comodatario con la propria famiglia, non hanno una residenza abituale; così come anche le abitazioni che non vengono utilizzate per scopi professionali;
- [24] per le abitazioni dell'istituto per l'edilizia abitativa agevolata la detrazione è di 103,29 Euro.
- [25] per abitazioni non locare per un periodo superiore a 180 giorni all'anno.

- [26] eccetto affittacamere privati secondo L.P. n. 12/1995
- [27] soltanto l'abitazione data in affitto a soggetti con residenza anagrafica nell'abitazione, viene considerata come abitazione locata.
- [28] limitatamente ai fabbricati dati in locazione come abitazione principale con contratto previsto dall'art. 2, comma 3 della legge 431/98 (affitti calmierati).
- [29] Abitazione principale di famiglie numerose: abitazione principale del contribuente e del suo nucleo familiare con almeno 6 componenti al 1 gennaio 2007, aventi un reddito familiare complessivo relativo all'anno 2006 inferiore a 60.000,00 Euro.
- [30] Limitatamente agli alloggi sfitti per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.
- [31] si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. La predetta disciplina è limitata alla durata di un anno con decorrenza dal trasferimento della residenza.
- [32] alle aree fabbricabili di cui all'art. 2, lettera b) del decreto legislativo 30.12.1992, n° 504, esclusi i terreni per l'edilizia abitativa agevolata.
- [33] per le aree fabbricabili destinate all'edilizia abitativa agevolata.
- [34] Il locatario deve avere la residenza anagrafica per sé e per la propria famiglia nell'appartamento preso in locazione e tale situazione deve essere dimostrata mediante presentazione di un contratto d'affitto registrato entro 60 dalla data in cui è avvenuta la variazione o, al più tardi, entro il termine previsto per la consegna della dichiarazione ICI
- [35] anche per gli immobili (appartamenti) affittati in base agli accordi territoriali tra sindacati degli inquilini ed associazioni dei proprietari immobiliari previsti dalla legge 431/1998.
- [36] gli immobili delle categorie catastali A (abitazioni), esclusa la categoria catastale A10 (uffici), non locati a persone che abbiano stabilito in quell'alloggio la residenza anagrafica per se e per la propria famiglia anagrafica;
- [37] Solo per famiglie residenti.
- [38] L'importo di detrazione per l'abitazione principale ICI viene determinata in misura fino a concorrenza dell'imposta dovuta per detta unità immobiliare (incl. le pertinenze).
- [39] per unità abitative non principali od equiparate all'abitazione principale: la maggiore aliquota del 07 per mille non viene applicata per unità immobiliari possedute da parte delle persone ricoverate permanentemente in case di riposo o di cura ed adibite ad abitazione principale alle stese persone nonché per le unità immobiliari adibite dal proprietario o dai suoi parenti per l'esercizio di una attività imprenditoriale ricettiva di affittacamere o affitto di appartamenti secondo le modalità previste dal D.P.G.P. n. 32 dd. 27.08.1996
- [40] per le unità immobiliari classificate nella categoria da A2 a A6 qualora il reddito complessivo delle persone che occupano l'unità immobiliare non supera il doppio del minimo vitale come determinato annualmente secondo il DPGP dd. 11.8.2000 n. 30
- [41] - 4 per mille per le abitazioni principali e le relative pertinenze ancorché distintamente iscritte in catasto;- 4 per mille per le abitazioni date in affitto con contratto registrato a soggetti residenti, a condizione che il locatario abbia stabilito la
- [42] anche per 2 garage con una estensione di 3 x 5 m ciascuna. Per l'esenzione delle abitazioni principali negli edifici alberghieri, industria ed artigianato c'è il presupposto dell'iscrizione separata delle unità nel catasto urbano.
- [43] solo se i proprietari o titolari di usufrutto, uso o abitazione non hanno la residenza o la sede legale nel comune.
- [44] per le unità abitative locate con contratto d'affitto o tenute a disposizione del soggetto passivo e le relative pertinenze o le unità abitative vuote. Non sono soggette a tale aliquota le unità immobiliari per le quali è stata fatta la comunicazione di affittacamere
- [45] il prezzo minimo è di Euro 250,00 tenendo conto delle seguente zone:Località Sarentino 100%Campolasta / Villa 90 %Zona rimanente 60%
- [46] per le unità immobiliari delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/9 e A/11.
- [47] Aree fabbricabili: Selva dei Molini € 160,00, Lappago € 135,00; Zona per insediamenti produttivi: Selva dei Molini € 100,00, Lappago € 100,00; Zona per attrezzature collettive:Selva dei Molini € 160,00, Lappago € 160,00; Zona per impianti turistici alloggiativi:Selva dei Molini € 160,00, Lappago € 135,00.
- [48] per le unità immobiliari delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7;A/8; e A/9.
- [49] Sono equiparate alle abitazioni principali anche le abitazioni convenzionate se nelle stesse l'inquilino ha stabilito la propria residenza.
- [50] Questa aliquota viene applicata per le abitazioni secondarie che sono soggette all'imposta di soggiorno.
- [51] vale per le seguente zone: Hasenfeld, Stocknerfeld, Walderlaner, Wiedenhoffeld, Ast I, Ast II, A- Zone , Sonnenhofwiese C1a, Sonnenhofwiese C1b, Binder, Walderlaner II, Hohenbühl I, Hasenfeld II e zone di verde agricolo in genere
- [52] vale per le seguente zone: zona artigianale, zona artigianale Colli e zona artigianale Colli II
- [53] per l'unità immobiliare adibita a abitazione principale di famiglie che beneficiano di assegno di cui all'art. 14 L.R. 24.05.1992, n.4
- [54] 160,00 Euro per m³
- [55] per le unità immobiliari delle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6. Restano escluse le abitazioni di cui all'art. 3, comma 55 della legge 23/12/1996, n. 662 alle quali è da applicare la detrazione di Euro 118,79.
- [56] Aliquota per le abitazioni non concesse in uso gratuito con atto di comodato registrato oppure non affittato con contratto di locazione registrato
- [57] La detrazione prevista per le abitazioni principali può essere elevata all'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata.
- [58] l'aliquota del 6 è da applicare per le abitazioni diverse dall'abitazione principale
- [59] Detrazione per tutte le abitazioni principali e per i fabbricati equiparati all'abitazione principale secondo la legge o secondo il regolamento comunale

- [60] Sono incluse le pertinenze delle abitazioni principali
- [61] Detrazione comunale 258,23 Euro a cui si aggiunge la detrazione ai sensi della Legge Finanziaria 2008
- [62] abitazioni non utilizzate con accessori: come abitazioni non utilizzate si intendono immobili iscritti nel catasto urbano con apposito subalterno e nel quale in base all'anagrafe non sia iscritta persona risp. famiglia con stato di famiglia separato. In caso di appartamenti dati in locazione per i quali non sia stato stipulato un contratto di locazione registrato e il conduttore non abbia trasferito la sua residenza in questo appartamento, viene applicata l'aliquota per abitazioni non utilizzate.
- [63] Integrazione fissata con deliberazione n. 67 del 12.12.2007:- È equiparata all'abitazione principale anche l'abitazione del soggetto passivo che a seguito di provvedimento giudiziale di separazione o divorzio non sia assegnatario della casa coniugale. A tali abitazioni è applicata l'aliquota prevista per le abitazioni principali e la detrazione prevista per le stesse. Il soggetto passivo interessato deve presentare copia del provvedimento giudiziale entro il termine previsto per la consegna della dichiarazione ICI.- E' equiparata all'abitazione principale anche l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti abitata o utilizzata. A tali abitazioni è applicata l'aliquota prevista per le abitazioni principali e la detrazione prevista per le stesse.
- [64] L'aliquota 7 per mille vale solo per i terreni dell'edilizia non agevolati dall'inizio del terzo anno dopo il loro acquisto fino alla dichiarazione di inizio lavori.
- [65] Si considera abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.
- [66] L'abitazione del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento giudiziale di separazione o divorzio, non sia assegnatario della casa coniugale, è equiparata all'abitazione principale.
- [67] per le categorie catastali A/2, A/3,A/4,A/5 e A/6, il cui valore catastale non supera 86764,76 Euro (compreso + 5%), quando il reddito familiare imponibile 2004 non è superiore a 15.500,00 Euro; per ogni familiare a carico tale reddito viene aumentato di Euro 3.098,74; per ogni familiare a carico portatore di handicap tale reddito viene aumentato di 6.197,48 Euro anziché di 3.098,74 Euro. Il richiedente deve essere possessore, compresi i familiari, di unica unità immobiliare sita sia sul territorio comunale che nazionale ed all'estero, con esclusione fino ad un massimo di 2 (o garage, o box, o posto auto, o cantina, o soffitta) al servizio dell'abitazione principale e dei redditi domenicali dei terreni non edificabili inferiori a Euro 5,16.-; il richiedente non può coabitare con persone provviste di reddito ed estranee al nucleo familiare.
- [68] Delibera 40/R - 05.12.2006 - Estratto: "... 2) Di determinare per l'anno 2007 la detrazione d'imposta ICI per le abitazioni principali, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 504 e succ. modifiche, in misura fino concorrenza dell'imposta comunale sugli immobili, dando atto che l'equilibrio di bilancio e comunque rispettato e cioè:a) per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;b) per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;c) per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;d) per le abitazioni principali a quelle concesse in comodato d'uso a parenti in linea retta di qualsiasi grado e collaterale entro il secondo grado,3) Di prendere atto che gli immobili qualificabili come pertinenze ai sensi dell'art. 817 del Codice Civile si considerano come parti integranti dell'abitazione principale.4) La detrazione dell'imposta non è estensibile ad altri oggetti d'imposta (seconda casa, aree fabbricabili, imprese). ..."
- [69] Con D.L. n. 93/2008 è stata disposta l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili delle prime abitazioni, delle abitazioni assimilati alla prima abitazione e delle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, a partire dal 01.01.2008.
- [70] solo per categoria catastale A1, A8, A9
- [71] La detrazione non esiste più in quanto l'ICI sulla prima casa, come è noto, è stata abolita!
- [72] L'abitazione principale con pertinenza è esentata dall'ICI. Per tutte le altre categorie (seconda casa, seconda casa con imposta di soggiorno, alloggi non locati) vale un'aliquota ordinaria unitaria di 4 per mille.
- [73] Dal 2008 è stata introdotta l'ESENZIONE ICI per:- l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo -le pertinenze all'abitazione principale secondo quanto stabilito dal regolamento comunale - l'abitazione principale posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata- le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti secondo quanto stabilito dal regolamento comunale - il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale è soggetto passivo in base alla propria quota di possesso. Può applicare però l'esenzione prevista per l'abitazione principale a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale. Sono ESCLUSE DALL'ESENZIONE: - le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 con le relative pertinenze- le abitazioni principali dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE)
- [74] Esenzione totale dell'imposta dovuta per l'abitazione principale e le sue pertinenze. L'esenzione non riguarda le categorie catastali A1, A8 e A9 sulle quali continua ad essere applicabile la sola detrazione comunale.
- [75] Aliquota ordinaria 6 per i fabbricati di tipo A/10 - B - C D
- [76] Detrazione prevista per abitazioni principali di categoria A8 A9 A1 e per abitazioni possedute da cittadini residenti all'estero.
- [77] Detrazione riconosciuta per gli immobili considerati allo stesso modo delle abitazioni principali.
- [78] detrazione di 310 EURO per i possessori di unità immobiliare adibita ad abitazione principale, aventi un reddito familiare relativo all'anno 2008 non superiore al doppio del fabbisogno base calcolato secondo gli elementi fissati per l'anno 2009 con decreto del Presidente della Giunta Provinciale. Il reddito familiare da prendere in considerazione è il reddito complessivo (al netto della detrazione per l'abitazione principale) di tutti i componenti del nucleo familiare. Per la determinazione dei componenti del nucleo familiare si fa riferimento alla situazione al 1° gennaio 2009.
- [79] Con il decreto legge n. 93 del 21.05.2008 è stata eliminata completamente l'ICI sull'abitazione principale e le sue pertinenze.
- [80] Aliquota ridotta al 4 per le unità immobiliari per le categorie da A/1 fino ad A/11 escluso A/10 (uffici e studi privati), - per le abitazioni a disposizione dei cittadini iscritti all' AIRE, con detrazione di 258,22 Euro ed un massimo di due pertinenze - per le abitazioni di categoria A/1, A/8 ed A/9 che sono utilizzate come abitazioni principali con detrazione di 258,22 Euro di alloggi locati con contratto registrato utilizzati come abitazione principale secondo l'art. 2 - c.4 della legge 431/1998 secondo i criteri dell'accordo territoriale comprese le relative pertinenze (massimo due)Sono esenti le abitazioni:- dei soggetti passivi residenti- dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti- concessi in comodato a parenti in linea retta fino al primo grado oppure in linea collaterale fino al secondo (portatore di handicap) con obbligo della residenza- a disposizione di anziani residenti in istituti di ricovero - di separati o divorziati, non assegnatari muniti di sentenza, nel caso non siano proprietari di altre abitazioni o parti di abitazioni nel territorio dello stesso comune - oltre a fino due pertinenze (C/6 e C/2)

